STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE OCTAVIA – TERRE DI MEZZO

Art. 1 (Denominazione)

È costituita l'associazione denominata "Octavia - Terre di Mezzo ".

Art. 2 (Sede)

1. L'Associazione ha sede in Scarnafigi 12030 (CN) Piazza Parrocchia 5, presso la Chiesa della ex-Confraternita, oggi Punto Octavia;
   a. Sedi secondarie operative possono essere costituite, con deliberazione del Comitato di Indirizzo, nel territorio definito "Octavia - Terre di Mezzo ";
2. L'Assemblea dispone che una sede secondaria sia, prioritariamente, stabilita presso il Comune che esprime la Presidenza pro tempore;
   a. Uffici di rappresentanza possono essere costituiti anche fuori del territorio definito "Octavia - Terre di Mezzo" con deliberazione del Comitato di Indirizzo;
3. L'associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato;
4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 3 (Durata)

1. L'Associazione è costituita fino al 31 - 12 - 2070 salvo il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 27 del Codice Civile, e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

Art. 4 (Scopo)

1. L'associazione non ha finalità di lucro e si prefigge la collaborazione fra piccoli comuni d'area omogenea per favorire la crescita di una identità di territorio e garantire una crescenteforte sensibilizzazione, stimolo per un cambiamento dei comportamenti, tramite progetti concorrenti alla conservazione attiva del patrimonio sociale, economico e culturale locale nonché azioni di supporto per un ruolo diverso e efficace dei Comuni nel contesto politico generale.
2. L'associazione si prefigge, inoltre, di assumere iniziative volte alla realizzazione di progetti e interventi diretti all'ottimizzazione degli interscambi nei settori del turismo, della cultura, del folklore, della tutela dell'ambiente, dello sviluppo del territorio, della crescita economica, valorizzando i prodotti tipici locali, i produttori e i luoghi di produzione in gradodi creare una forte identità territoriale capace di fare il senso di appartenenza a un intero contesto produttivo e culturale.
3. Per attuare le finalità dell'art. 4 l'Associazione potrà:
   a. costituire e gestire poli culturali e turistici relativi a Octavia -Terre di Mezzo;
   b. programmare ed attuare nelle forme ritenute più idonee, attività dirette a favorire la fruizione pubblica di Octavia -Terre di Mezzo e delle aree afferenti, anche mediante l'organizzazione di mostre, seminari, laboratori ed eventi culturali;
   c. costituire e gestire centri di documentazione "multimediale "su Octavia - Terre di Mezzo;

d. istituire borse di studio per la promozione di studi ricerche sulla cultura di Octavia - Terre di Mezzo sotto il profilo geologico, geografico politico, religioso, storico, artistico,etnico ed ambientale, delle attività umane e degli insediamenti;
e. favorire erogazioni e donazioni di beni, somme di denaro e altre utilità che possono contribuire allo sviluppo dell'attività dell'Associazione;
f. avvalersi dei servizi prestati dai vari Comuni aderenti, dalla Provincia di Cuneo, dalla Regione Piemonte e da Fondazioni Bancarie ed Enti privati e pubblici a cui sta a cuore il territorio di Octavia - Terre di Mezzo con le modalità che saranno di volta in volta definite;
g. compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo;
h. concedere in godimento a terzi, porzioni del compendio immobiliare gestito, anche per lo svolgimento di attività commerciali e di ristorazione nonché partecipare ad enti, associazioni e società.

Art. 5 (Soci)

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione gli enti pubblici territoriali e non, le società e gli enti privati, anche se stranieri, e le persone fisiche che dichiarano di essere interessati alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo inferiore a quello di durata dell'Associazione stessa, salva la facoltà di recesso di cui all'articolo 11.

Art. 6 (Categorie dei soci)

1. L'Associazione è composta dai soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

Art. 7 (Soci fondatori)

1. Sono soci fondatori quelli che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione nonché i soggetti, che pur essendo ammessi successivamente alla stipulazione dell'attocostitutivo, vengono ad essi equiparati con delibera dell'assemblea con la presenza di almeno i ¾ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 8 (Soci ordinari)

1. Sono soci ordinari gli enti pubblici e privati, le società e le persone fisiche che sono ammessi dall'assemblea a far parte dell'associazione, successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo, a seguito di loro domanda su proposta del Comitato di Indirizzo.

Art. 9 (Soci sostenitori e onorari)

1. Sono soci sostenitori ed onorari gli enti pubblici e privati, le persone fisiche e le società che, successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo, sono ammessi a far parte dell'associazione dall'assemblea su proposta del Comitato di Indirizzo, senza obbligo contributivo, per essersi particolarmente distinti, sino al momento dell'ammissione, nella collaborazione e nel sostegno all'attività dell'associazione.

Art. 10 (Quota associativa)

1. I soci, ad eccezione dei soci sostenitori ed onorari, sono tenuti a versare una quota associativa annuale nella misura proposta un anno per l'altro dal Comitato di Indirizzo per far fronte ai costi relativi alla gestione ordinaria dell'associazione e deliberata dall'assemblea, nonché i contributi aggiuntivi proposti, dopo aver ottenuto la disponibilità dei soci interessati, dal Comitato di Indirizzo e deliberati dall'assemblea;
2. Ogni socio tenuto al pagamento della quota associativa deve versare l'importo della propria quota annuale e dell'eventuale contributo aggiuntivo entro il termine fissato dal Comitato di Indirizzo approvato dall'Assemblea;
3. L'aspirante socio, qualora la domanda venga accolta dall'assemblea a suo insindacabile giudizio, è tenuto a versare entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta accettazione, la quota di ammissione e la prima quota annuale, nelle misure che saranno annualmente stabilite dall'assemblea su proposta del Comitato di Indirizzo per le singole categorie di soci. Il mancato versamento nei termini previsti determina l'esclusione del socio dall'associazione.

Art. 11 (Recesso, esclusione, decadenza)

1. I soci cessano a far parte dell'Associazione per recesso o per esclusione;
2. L'esclusione del socio può avvenire per grave o giusta causa e in particolare se il socio compia delle azioni o atti o deliberazioni non in linea con i principi e le indicazioni espresse in assemblea e dall'Associazione. L'esclusione può essere deliberata soltanto dall'assemblea dei soci a maggioranza, su proposta del Comitato di Indirizzo sentito l'interessato;
3. Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Comitato di Indirizzo almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare; in difetto l'iscrizione si intende rinnovata per l'anno successivo con conseguente obbligo di pagamento della quota;
4. I soci in mora nel pagamento della quota per due anni consecutivi decadono automaticamente dall'associazione;
5. I soci receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della Stessa.

Art. 12 (Diritti e doveri dei soci)

1. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dall'assemblea per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant'altro dovuto neitermini e secondo le modalità stabilite dal Comitato di Indirizzo ovvero dal presente statuto;
2. I soci, fermo l'obbligo di rispettare il presente statuto, non assumono alcuna responsabilità od obbligo ulteriore rispetto a quello di versare la quota annuale ed eventualmente il contributo aggiuntivo. I soci in mora del pagamento della quota non hanno diritto di partecipazione e di voto nell'assemblea. È tuttavia in facoltà del Presidente ammettere all'assemblea e far votare quei soci in mora che, a suo giudizio, forniscono idonea documentazione attestante che il loro pagamento è avvenuto o è in corso di esecuzione.

Art. 13 (Patrimonio)

1. L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi utilizzando interamente, il proprio patrimonio, che è interamente disponibile per il conseguimento delle finalità dell'Associazione ed è costituito:
   a) dalle quote di ammissione, da quelle annuali e da quelle straordinarie versate dai soci anche in sede di costituzione;
   b) da lasciti, donazioni, erogazioni liberali, eredità, legati mobiliari ed immobiliari;
   c) dai beni mobili ed immobili ricevuti dagli Enti locali e da altri Enti pubblici e privati;
   d) dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti dell'Unione Europea, di Enti pubblici e soggetti privati;
   e) da eventuali altre entrate ed acquisizioni;
   f) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività di qualsiasi natura organizzate dall'Associazione;
   g) dalle eccedenze reddituali dell'Associazione.

Art. 14 (Esercizio)

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Comitato di indirizzo predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo della gestione;
3. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Comitato di indirizzo predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, con la proposta della quota associativa e di eventuali contributi aggiuntivi, ed il programma operativo e finanziario;
4. I saldi attivi risultanti dal bilancio consuntivo e le riserve non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto ai soci, salvo diverse disposizioni di legge;
5. Gli utili devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 15 (Organi)

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato di Indirizzo;
- il Presidente;
- il Direttore;
- La Segreteria

sub a) il Comitato scientifico;
sub b) il Comitato Politico;
sub c) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 16 (Competenze dell'Assemblea).

1. L'Assemblea validamente costituita, rappresenta tutti i Soci e sono di competenza della Stessa:

a) l'approvazione della relazione del Comitato di Indirizzo sull'attività svolta dall'Associazione su quella programmata;
b) l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio di previsione, con la determinazione delle quote associative, degli eventuali contributi aggiuntivi e del programma operativo e finanziario;
c) l'ammissione e l'esclusione dei soci;
d) la nomina dei componenti del Comitato di Indirizzo;
e) la nomina del Collegio dei Revisori dei conti, con la determinazione dei compensi dei relativi membri in una misura pari ai minimi della tariffa dei dottori commercialisti, fatto salvo i rimborsi delle spese sostenute in ragione della carica;
f) l'eventuale nomina di una società di revisione;
g) qualsiasi delibera attinente all'associazione e lo stato di socio, ad essa sottoposta dal Comitato di Indirizzo;
h) le modifiche dello Statuto;
i) lo scioglimento dell'associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la destinazione dei beni residuali, nel rispetto di quanto sopra previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 17 (Convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Comitato di Indirizzo con preavviso di almeno sette giorni mediante invio a tutti soci di lettera raccomandata o e-mail, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare;
2. L'assemblea dei soci si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile per approvare il bilancio consuntivo e entro il mese di novembre per approvare il bilancio di previsione e determinare le quote associative ed i contributi aggiuntivi richiesti ai soci;
3. L'assemblea altresì deve essere convocata ogni qual volta il Comitato di Indirizzo ovvero il Collegio dei revisori lo ritenga opportuno, nonché nei casi e con le modalità di cui all'art. 20 del codice civile.

Art. 18 (Voti)

1. Ogni socio, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto.

Art. 19 (Deleghe)

1. Ogni socio persona fisica, avente diritto di intervenire all'assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da un altro socio che non sia membro del Comitato di indirizzo, revisore o dipendente dell'associazione oppure da altro soggetto munito di procura speciale;
2. Ogni socio non può rappresentare più di un socio;
3. I soci persone giuridiche possono intervenire all'assemblea in persona del loro legale rappresentante o di un delegato di quest'ultimo. Il socio non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni a cui per conto proprio o per conto di terzi, ha un interesse in conflitto con quello dell'associazione.

Art. 20 (Deliberazione dell'Assemblea)

1. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti;

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di indirizzo, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o, in caso anche di sua assenza od impedimento, dal membro del Comitato di indirizzo più anziano d'età;
3. Hanno diritto di partecipare all'assemblea i membri del Comitato di indirizzo, i revisori dei conti eventualmente nominati il Direttore e la Segreteria, ove nominata;
4. Il Presidente dell'assemblea nomina, se lo ritiene opportuno, due scrutatori;
5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in assemblea;
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati in assemblea e devono comunque ottenere il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori;
7. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie anche per gli assenti e i dissenzienti;
8. Per la deliberazione di modifiche allo statuto, di scioglimento dell'associazione e per la devoluzione del patrimonio residuo, è in ogni caso necessario la presenza di almeno i ¾ dei soci all'Assemblea e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
9. È ammessa la possibilità, causa motivi gravi o pandemie sanitarie, che le riunioni dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
10. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano Presidente ed il Segretario.

Art. 21 (Composizione del Comitato di indirizzo)

1. L'associazione è amministrata da un Comitato di Indirizzo composto da cinque membri di cui uno, con funzione di Presidente designato dai soci fondatori; gli altri quattro membri dalla maggioranza dei soci presenti nell' Assemblea convocata per l'elezione del Comitatodi Indirizzo;
2. Sono membri di diritto il Direttore e la Segreteria ove nominata, entrambi senza possibilità di voto;
3. Il Comitato di indirizzo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili;
4. La carica di componente del Comitato di Indirizzo non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'Associazione, delle spese documentate correlate allo svolgimento della carica.

Art. 22 (Elezioni del Comitato di indirizzo)

1. Il Vice Presidente è eletto dal Comitato di Indirizzo nel proprio seno;
2. Se durante il mandato il Presidente e la metà dei componenti contemporaneamente dovessero per qualsiasi ragione cessare dalla carica, si considerano decaduti tutti i componenti e l'assemblea deve essere convocata nei successivi quarantacinque giorni per provvedere alla nomina di tutti i membri del Comitato di Indirizzo, secondo la composizione stabilita dall'articolo 21;
3. Se per qualsiasi ragione il Presidente cessa la carica, il Vice Presidente ne assicura la sostituzione fino a nuova designazione per la durata residua del mandato;
4. Se per qualsiasi ragione uno o più componenti cessano dalla carica, i soci provvedono alle designazioni di competenza affinché l'Assemblea provveda alla loro sostituzione per la durata residua del mandato.

Art. 23 (Convocazione del Comitato di Indirizzo)

1. Il Comitato di indirizzo è convocato dal Presidente anche su proposta del Direttore e presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso anche di sua assenza o impedimento, dal membro del Comitato di Indirizzo più anziano d'età;
2. Il Comitato di indirizzo si riunisce almeno tre volte all'anno su proposta del Direttore e in ogni altro caso in cui vi sia la motivata richiesta di almeno tre componenti del Comitato di indirizzo;
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti e agli eventuali revisori dei conti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione;
4. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione con e-mail, con semplice preavviso di due giorni lavorativi;
5. Le sedute del Comitato di indirizzo sono valide quando sono presenti almeno tre componenti in carica;
6. Le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti
7. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente;
8. Alla riunione del Comitato di indirizzo ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, il Direttore e la Segreteria, ove nominata.

Art. 24 (Poteri del Comitato di indirizzo)

1. Fatte salve le attribuzioni spettanti al Direttore ai sensi dell'articolo 27, al Comitato di indirizzo sono affidate l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto.
2. Il Comitato di indirizzo in particolare ed a titolo esemplificativo e non esaustivo:

   a) approva il progetto culturale e di gestione dell'associazione, comprendente l'attività ed i servizi di valorizzazione dell'associazione Octavia - Terre di Mezzo e dei beni artistici eventualmente in gestione, predisposto dal Direttore con il supporto del Comitato scientifico;
   b) predispone su proposta del Direttore, il bilancio consuntivo e provvede alla redazione di un rapporto annuale sull'attività svolta nel quale devono essere indicate:

      - presentazione dell'associazione, in particolare riguardo alle finalità, alla struttura direttiva e organizzativa ed al patrimonio storico, artistico e museale;
      - iniziative culturali, esposizioni temporanee, manifestazioni, eventi, convegni e pubblicazioni;
      - iniziative di accoglienza al pubblico, con informazioni su visitatori (composizioni, flussi e soddisfazioni) e sulle attività didattiche);

   c) predispone su proposta del Direttore, il programma operativo e finanziario, definito per l'anno di riferimento e in prospettiva triennale, ed il corrispondente bilancio di previsione per l'anno di riferimento;
   d) proporre, nei limiti di quanto previsto nel bilancio di previsione, l'ammontare dellequote associative minime da versarsi al momento dell'adesione e annualmente da ciascuna categoria di soci e l'ammontare di eventuali contributi aggiuntivi nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati;

e) propone l'ammissione di nuovi soci;
f) provvede ad approvare l'accettazione di donazioni, di erogazioni liberali, di contributi e di finanziamenti e le stipulazioni di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
g) delibera, nei limiti di quanto previsto nel bilancio di previsione, in ordinagli acquisti di beni e servizi e alle alienazioni di universalità di mobili, di beni mobili registrati ed immobili necessari al funzionamento dell'associazione;
h) nomina, su proposta del Direttore, il Comitato scientifico, determinandone poteri, composizione, durata e modalità di funzionamento;
i) nomina, su proposta del Direttore, eventuali Commissioni tecniche con funzione consultiva o di supporto con riferimento a iniziative e progettualità specifiche, determinandone poteri, composizione, durata e modalità di funzionamento;
j) approva i progetti ed i capitolati dei lavori da eseguire a cura, responsabilità e spese dell'associazione;
k) approva nei limiti di quanto previsto nel bilancio di previsione, la stipulazione di mutui e aperture di credito, nonché ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria e utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
l) delibera in ordine alla partecipazione dell'associazione in enti e società le cui attività risultino correlate con quelle dell'associazione stessa;
m) decide di agire e resistere in giudizio provvedendo alla nomina di avvocati e arbitri;
n) approva anche su proposta del Direttore, l'organigramma, i regolamenti interni concernenti il funzionamento dell'associazione, inclusi quelli di contabilità e per il reclutamento del personale;
o) propone l'attribuzione di compensi per le attività svolte dal Direttore, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei Soci;

3. Il Comitato di Indirizzo potrà delegare ad uno o più dei suoi membri o al Direttore, parte dei propri poteri, conferendogli, necessari poteri di firma.
4. Il Comitato di indirizzo nomina ovvero revoca il Direttore il cui incarico ha durata corrispondente al mandato del Presidente salvo estinzione anticipata – deliberata a maggioranza dal Comitato di indirizzo per accertata incompatibilità ambientale.

Art. 25 (Presidente)

1. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri conferitigli dallo statuto, dal Comitato di indirizzo, e dall'assemblea e sovrintende alla esecuzione delle delibere del Comitato di indirizzo;
2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 26 (Poteri del Presidente)

1. Spetta tra l'altro al Presidente, o in caso di sua assenza al Vice Presidente:
   a) Convocare, anche su proposta del Direttore, e presiedere l'assemblea, il Comitato di indirizzo predisponendo l'ordine del giorno delle sedute;
   b) soprintendere all'attività dell'associazione e curarne la corretta amministrazione;
   c) assumere in caso di urgenza qualsiasi provvedimento di competenza del Comitato di indirizzo, con obbligo di riferire allo stesso alla prima seduta successiva.

Art. 27 (Direttore)

1. L'incarico o la revoca di Direttore è conferito dal Comitato di indirizzo o tramite indicazione diretta ad una persona di comprovata fiducia ovvero a conclusione di unaprocedura selettiva e previa pubblicazione di apposito avviso a persona in possesso di laurea specialistica o magistrale o titolo equivalente, nonché di particolare e comprovata qualificazione e esperienza professionale nella direzione e/o gestione di poli museali eculturali.
2. Il Direttore svolge i compiti di gestione dell'associazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività dell'associazione.
3. In particolare il Direttore:
   a) elabora con il supporto del Comitato scientifico, il progetto culturale e di gestione dell'associazione comprendente le attività ei servizi di valorizzazione dei beni eventualmente in gestione;
   b) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione dell'associazione, ivi inclusa la cura delle collezioni artistiche e l'organizzazione di mostre ed esposizioni;
   c) cura gli allestimenti museali, nonché l'ordinamento e la presentazione del patrimonio del polo museale, stabilendo i relativi criteri espositivi;
   d) promuove e cura, con il supporto del Comitato scientifico e in coerenza con il programma operativo e finanziario, le iniziative e l'immagine e i rapporti dell'associazione con i terzi e il pubblico, assicurando elevati standard qualitativi nella comunicazione e favorendo la partecipazione attiva degli utenti;
   e) predispone la politica tariffaria, sottoponendola al Comitato di indirizzo per l'approvazione;
   f) propone al Comitato di indirizzo il programma operativo e finanziario e il relativo bilancio di previsione, nonché il bilancio consuntivo e il rapporto annuale sull'attività svolta, nella quale devono essere indicate:
      - presentazione dell'associazione, con particolare riguardo alle finalità, alla struttura direttiva e organizzativa e al patrimonio storico, artistico e nauseale;
      - iniziative culturali: esposizioni temporanee, manifestazioni, eventi, convegni e pubblicazioni;
      - iniziative di accoglienza al pubblico, con informazione sui visitatori (composizione, flussi e soddisfazione) e sulle attività didattiche;
   g) ha la responsabilità dell'assunzione e della gestione del personale nell'ambito dell'organigramma approvato dal Comitato di indirizzo;
   h) svolge la funzione di stazione appaltante;
   i) svolge ogni altra attività ad esso delegato dal Comitato di indirizzo;
   j) consegue il rimborso delle spese documentate, correlate allo svolgimento dell'attività, a valere sul bilancio dell'Associazione.

Art. 28 (Revisore dei conti)

1. L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà rendere la gestione finanziaria dell'Associazione oggetto di controllo da parte di un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tutti i revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti ai registri dei revisori contabili;

2. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea, dura in carica tre anni, è rieleggibile, assolve ai compiti di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita le sue funzioni con diritto e dovere di esaminare libri, registri ed atti, di effettuare verifiche di cassa, di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Comitato di indirizzo senza diritto di voto.

Art. 29 (Segreteria)

1. L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà farsi seguire per una miglior funzionalità operativa da una Segreteria interna o esterna all'Associazione, con compiti di supporto gestionale e organizzativo alle funzioni dell'Associazione, progettazione e coordinamento di iniziative e proposte dell'Associazione.
2. Il Comitato di indirizzo elegge tra i suoi membri un Referente che funge da raccordo tra la Segreteria e gli organi dell'Associazione e riferimento interno per gli adempimenti amministrativi e contabili, quali la redazione dei verbali di riunione e la relazione annuale, i bilanci e la contabilità amministrativa.

Art. 30 (Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo dell'associazione ed è composto di cinquemembri scelti e nominati dal Comitato di indirizzo su proposta del Direttore tra esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale;
2. È componenti di diritto del Comitato scientifico il Direttore dell'Associazione;
3. La partecipazione al Comitato scientifico non da titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'Associazione, delle spese documentate correlate allo svolgimento dell'attività.

Art. 31 (Comitato politico)

1. Il Comitato politico è organo consultivo dell'associazione ed è composto di tre membri scelti e nominati dal Comitato di indirizzo su proposta del Direttore tra esperti di particolare e comprovata qualificazione politica e conoscitori delle realtà sociali, politiche e culturali del territorio;
2. E' componenti di diritto del Comitato politico il Direttore dell'Associazione;
3. La partecipazione al Comitato politico non da titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'Associazione, delle spese documentate correlate allo svolgimento dell'attività.

Art. 32 (Società di revisione)

1. Il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione, prima di essere presentato all'assemblea annuale per l'approvazione, può essere certificato, se deliberato dall'assemblea un anno per l'altro, da una società di revisione regolarmente iscritta nell'apposito albo.

Art. 33 (Estinzione)

1. L'Associazione si estingue nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità oppure per decisione dell'assemblea assunte con le maggioranze previste dalla legge;

2. In caso di estinzione i beni residuali sono destinati dall'assemblea ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe e operanti nel territorio di Octavia - Terre di Mezzo.

Art. 34 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si richiama i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile in materia di associazioni riconosciute.

Art. 35 (Clausola compromissoria)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere anche per l'interpretazione del presente statuto tra l'Associazione e i soci deve essere obbligatoriamente devoluta alla determinazione di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto e nel rispetto delle procedure e delle formalità previste dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
2. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cuneo, il quale nomina anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Il presente Statuto è composto da n. 35 articoli.

ALLEGATO 1

ALLA CONVENZIONE FRA I COMUNI
di
SAVIGLIANO, CAVALLERLEONE, CAVALLERMAGGIORE, RACCONIGI, VILLAFALLETTO, VOTTIGNASCO

Importi di riferimento
primo ANNO di GESTIONE in relazione alla popolazione residente in ciascun comune
(cfr. CONVENZIONE – articolo 6.2 sub a.)

COMUNE	ABITANTI al 31.12.2020	IMPORTO PRIMO ANNO DI GESTIONE
SAVIGLIANO	21.472	1.391,79 €
RACCONIGI	9.798	635,09 €
CAVALLERMAGGIORE	5.419	351,25 €
VILLAFALLETTO	2.879	186,61 €
CAVALLERLEONE	671	43,49 €
VOTTIGNASCO	490	31,76 €
TOTALE	**40.729**	**2.640 €**

COSTI STIMATI PRIMO ANNO	
Assicurazione	500 €
Revisione	0 €
Immatricolazione	140 €
Manutenzione ordinaria	2.000 €
TOTALE	**2.640 €**